

Comunicato ADC **LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

Necessario il riconoscimento in prededuzione dei compensi da corrispondere all'advisor commercialista che assiste l'imprenditore nella presentazione della domanda di liquidazione giudiziale in proprio

E' entrato in vigore il Codice della Crisi ed il Legislatore è già intervenuto con il correttivo ma ha completamente ignorato un aspetto che occorre porre nuovamente in evidenza. Si tratta del mancato riconoscimento della prededuzione nel pagamento del compenso spettante all'Advisor/Professionista che prepara la domanda di liquidazione giudiziale in proprio del debitore.

Cosa si intende per prededuzione? I crediti prededucibili sono una categoria di crediti esclusi dal concorso e soddisfatti con precedenza rispetto agli altri in quanto crediti sorti in funzione o in occasione della procedura medesima.

L'imprenditore/debitore che decide di intraprendere una soluzione giudiziale liquidatoria -al fine di garantire la par condicio creditorum ossia la parità di trattamento dei creditori in base agli interessi ed ai privilegi riconosciuti dalla legge e sceglie di dare impulso alla liquidazione giudiziale in proprio al fine di accorciare i tempi della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nel caso venisse richiesta dai creditori- ha necessità di essere assistito da un consulente competente e preparato professionalmente in materia di crisi di impresa ma anche in materia societaria, tributaria e giuslavoristica.

Il Codice della Crisi, tuttavia all'art.6, non riconosce al Professionista/Advisor - nel caso di richiesta di liquidazione giudiziale in proprio da parte del debitore- il diritto di essere remunerato prima degli altri creditori ossia non gli viene riconosciuta la prededuzione, malgrado proprio quell'attività consenta a tutti gli altri creditori di entrare nel perimetro della tutela giudiziale.

Non si comprende la logica sottesa a tale impostazione del CCII.

L'assistenza professionale è necessaria anche nella richiesta di liquidazione giudiziale in proprio e non si comprende, pertanto, il motivo per il quale un professionista dovrebbe assistere il debitore nella presentazione della domanda di liquidazione giudiziale in proprio, con la consapevolezza e/o con la certezza di non ottenere il compenso spettante. E' altrettanto ovvio che il debitore, nella fase antecedente la liquidazione giudiziale, non dispone di somme liquide per il pagamento di debiti imprenditoriali e, pertanto, il Legislatore sembra incentivare il mancato riconoscimento di un equo compenso spettante ad ogni Professionista che presta la propria attività professionale, soprattutto in una fase così delicata della vita imprenditoriale e che impatta sui diritti dei creditori coinvolti.



L'impegno dei professionisti esperti nella gestione della crisi di impresa dovrebbe essere tutelato da un sistema di norme in grado di favorire l'applicazione effettiva del diritto della crisi, nel rispetto anche dei diritti dei Professionisti medesimi. Fino alla data odierna, il Legislatore ha continuato a sostenere una lacuna normativa che riteniamo fondamentale colmare, nell'ottica di una costruzione integrata del sistema di norme in materia concorsuale ed in materia di tutela costituzionale del diritto di ogni Professionista di essere correttamente remunerato per l'attività svolta.

ADC-Sindacato Nazionale, pertanto, ritiene necessario sensibilizzare il Legislatore affinché intervenga fattivamente, variando l'art.6 CCII con esplicito riconoscimento della prededuzione del compenso pattuito dall'imprenditore con i Professionisti che lo assistono nella presentazione della domanda di liquidazione giudiziale in proprio.

Roma, 28 Aprile 2025

La Giunta ADC



Sede Legale: Via Brigida Pastorino, 7-00135, Roma
Tel: 0636002776 email: adcnazionale@adcnazionale.it www.adcnazionale.it
